

## **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Intesa Sistemi e Servizi S.p.A. e di Intesa Riscossione Tributi S.p.A.**

### **Motivazioni dell'operazione**

La proposta di incorporazione in Banca Intesa S.p.A. (di seguito: Intesa) di Intesa Sistemi e Servizi S.p.A. (di seguito: ISS), società interamente posseduta in via diretta da Intesa, risponde all'esigenza di rafforzare il governo dell'area informatica ed è in linea con il nuovo modello organizzativo adottato da Banca Intesa, in attuazione del quale sono già state trasferite alla Capogruppo e alle singole unità di *business* alcune funzioni (*back office*, immobili e acquisti) precedentemente allocate in ISS.

Considerato inoltre che non sussiste allo stato un interesse ad operare nel mercato dell'*Information Technology* (IT) fornendo servizi a controparti esterne al Gruppo, si è ravvisata l'opportunità, in sede di individuazione di misure organizzative coerenti con il perseguimento di rinnovate sinergie ed economie di scala nella gestione dei sistemi informativi di Gruppo, di accentrare direttamente in Banca Intesa l'attività IT, attualmente svolta da ISS, mediante la costituzione nella Capogruppo della nuova Direzione Servizi Informativi: ciò potrà contribuire alla riduzione e all'efficientamento dei costi nel settore informatico e meglio consentire - anche a seguito del completamento del processo di unificazione dei sistemi informativi delle tre ex reti - la predisposizione e la realizzazione di un piano informatico di Gruppo.

Per quanto riguarda IRT (pure essa interamente detenuta da Intesa), si ricorda che detta società è la subholding cui Intesa aveva affidato la gestione ed il monitoraggio delle società esattoriali del gruppo Intesa (attualmente Esatri S.p.A., E.TR. S.p.A. e S.Es.I.T. Puglia S.p.A.), di cui la stessa IRT detiene il controllo.

L'emananda riforma del settore esattoriale, che porterà all'abolizione del sistema di affidamento in concessione dell'attività di riscossione ed alla costituzione di una nuova società, partecipata dall'Agenzia delle Entrate, preposta a tale attività (ed a cui verrebbe riconosciuta la possibilità di acquisire i soggetti che attualmente operano quali concessionari), ha reso opportuna una riorganizzazione del comparto esattoriale del Gruppo, finalizzato al suo snellimento ed alla concentrazione dell'attività di riscossione in un'unica società individuata in E.TR. S.p.A., interamente posseduta da IRT.

In tale ottica, IRT ha già ceduto a E.TR. S.p.A., con effetto 1 luglio 2004, il proprio ramo d'azienda esattoriale e di service, comprendente anche le partecipazioni nelle società Esatri S.p.A. e S.Es.I.T. Puglia S.p.A.; la fusione di IRT in Intesa consentirà di semplificare la catena partecipativa, riportando direttamente sotto la capogruppo la partecipazione in E.TR.S.p.A.

### **Descrizione della fusione**

Come precisato nel progetto di fusione le società incorporande sono interamente detenute da Intesa e l'operazione di fusione non dà pertanto luogo a concambio di azioni, ma all'annullamento, senza sostituzione, delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle incorporande, senza aumento di capitale da parte della incorporante.

La fusione verrà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2004 delle società partecipanti all'operazione.

Alla situazione patrimoniale di IRT è allegata una situazione patrimoniale pro-forma che tiene conto degli effetti della richiamata operazione di cessione del ramo di azienda a E.TR. S.p.A..

Si dà inoltre atto che nelle more della fusione e subordinatamente alle autorizzazioni di legge, potrebbe essere perfezionata la scissione di un ramo d'azienda, costituito dalle attività di *Fund and Securities Services*, da Nextra Investment Management SGR S.p.A. (Nextra) a favore di ISS. L'operazione, che non comporterà aumento di capitale della società beneficiaria in quanto Banca Intesa S.p.A. possiede direttamente e indirettamente l'intero capitale sociale delle società partecipanti alla scissione, è stata deliberata dai Consigli di Amministrazione di ISS e di Nextra rispettivamente in data 26 e 27 luglio 2004 ed è preordinata a concentrare, proprio in virtù della presente fusione, le predette attività in Intesa.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.274/2003, che ha introdotto la possibilità per la banca depositaria di provvedere direttamente, su incarico delle SGR, al calcolo del valore delle quote dei fondi, Banca Intesa ha valutato tale opportunità strategica, mettendo a punto l'ipotesi di *spin off* delle *Operations* e dell'*IT dei Fund Services* da Nextra a Banca Intesa attraverso ISS.

La scissione da Nextra a ISS che, come detto, è subordinata all'autorizzazione di Banca d'Italia, verrà tuttavia perfezionata solo a seguito ed in funzione di come la materia verrà regolata dalla normativa secondaria attuativa del citato D. Lgs. n. 274/2003, in corso di emanazione.

Pertanto, al momento della fusione, la composizione patrimoniale di ISS potrebbe aver subito, rispetto al 30 giugno 2004 e per effetto dell'efficacia necessariamente anteriore della predetta scissione, le modificazioni che risultano dalla situazione patrimoniale pro-forma redatta tenendo conto degli elementi patrimoniali trasferiti e, quindi, degli effetti della scissione medesima.

\*\*\*\*

Secondo quanto previsto nel progetto di fusione, le operazioni effettuate dalle società incorporande saranno imputate al bilancio di Intesa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Nell'atto di fusione sarà stabilita, per ciascuna delle società incorporande, la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei confronti dei terzi, ex art. 2504 bis, Cod. Civ., che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 Cod. Civ..

La fusione è fiscalmente neutrale e comporta il trasferimento all'incorporante, sia da ISS che da IRT, di quote residue di costi deducibili dai futuri redditi dell'incorporante stessa.

Trattandosi di incorporazione di società interamente possedute, la fusione non comporta conseguenze né per quanto attiene alla composizione dell'azionariato di Banca Intesa S.p.A., né sui patti parasociali aventi ad oggetto azioni Intesa. Non ricorre neppure il diritto di recesso da parte degli azionisti di Intesa.

Secondo quanto previsto dall'art. 2505, secondo comma, Cod. Civ., non ricorrendo i presupposti di cui all'art.2501 bis Cod.Civ. e conformemente alle disposizioni statutarie delle società partecipanti alla fusione, l'operazione verrà deliberata con atto pubblico dai rispettivi organi amministrativi delle società medesime, fatta salva, ex art. 2505, terzo comma, Cod. Civ., la possibilità dei soci dell'incorporante che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale di chiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501-ter, che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante medesima sia adottata dall'assemblea a norma dell'art. 2502, primo comma, Cod.Civ..

Milano, 6 settembre 2004

Il Consiglio di Amministrazione